

DELIBERA N. 2/10/CSP

Ordinanza ingiunzione alla società L'informatore s.r.l. (emittente televisiva operante in ambito locale "Telenostra") per la violazione dell'articolo 38, comma 5, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177

L'AUTORITA'

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 27 gennaio 2010;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *"Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo"*, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 177 del 31 luglio 1997, supplemento ordinario n. 154/L;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 30 novembre 1981, n. 329;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, pubblicato nel supplemento ordinario n. 150 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - del 7 settembre 2005, n. 208;

VISTA la legge 6 giugno 2008, n. 101 recante *"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee"* pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 132 del 7 giugno 2008;

VISTA la delibera n. 538/01/CSP del 26 luglio 2001, recante *"Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite"*, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 183 dell' 8 agosto 2001 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTA la delibera n. 136/06/CONS, recante *"Regolamento in materia di procedure sanzionatorie"*, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 31 marzo 2006, n. 76 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO l'atto della Direzione contenuti audiovisivi e multimediali di questa Autorità – cont. n. 70/09/DICAM/PROC. 1986/ZD - datato 11 settembre 2009 e notificato in data 21 settembre 2009, con il quale è stata contestata alla società L'Informatore S.r.l., esercente l'emittente televisiva operante in ambito locale, denominata Telenostra, con sede in Caserta, alla via Vivaldi, 47 la violazione della disposizione contenuta nell'art. 38, comma 5, d.lgs. 177 del 2005, in quanto, riguardo alla programmazione televisiva diffusa in data 20 e 21 gennaio 2009, come da relazione (prot. N. 53270), pervenuta in data 7 luglio 2009, stesa dalla Guardia di Finanza – Comando Nucleo Speciale per la radiodiffusione e per l'editoria, *"si ritiene che la parte abbia tenuto un comportamento illegittimo in quanto [...] ha irradiato sia il giorno 20 che il successivo giorno 21 gennaio 2009, messaggi pubblicitari eccedenti il 25 per cento per ogni ora di programmazione – tenuto conto anche dell'eventuale eccedenza del 2 per cento di un'ora da doversi recuperare nell'ora di trasmissione precedente o successiva – nelle seguenti fasce orarie: dalle ore 14:00:00 alle ore 15:00:00 del 20.01.2009; dalle ore 18:00:00 alle ore 19:00:00 del 20.01.2009; dalle ore 21:00:00 alle ore 22:00:00 del 20.01.2009; dalle ore 20:00:00 alle ore 21:00:00 del 21.01.2009; dalle ore 21:00:00 alle ore 22:00:00 del 21.01.2009"*; in particolare, come riportato in apposito prospetto allegato alla relazione stesa dalla Guardia di Finanza l'emittente in questione ha trasmesso, in data 20 gennaio 2009, pubblicità pari al 35,33%, al 29,03 % e al 27,78%

dell'affollamento orario trasmesso; inoltre, come riportato sempre in altro prospetto allegato alla relazione stesa dalla Guardia di Finanza, l'emittente in questione ha trasmesso, in data 21 gennaio 2009, pubblicità pari al 32,42% e al 29,00% dell'affollamento orario trasmesso;

RILEVATO che la parte nel presentare, in data 23 ottobre 2009, le proprie giustificazioni in ordine ai fatti contestati, ha precisato che la violazione contestata è avvenuta *“a seguito della riorganizzazione aziendale e dell'aggiornamento dei software necessari al graduale passaggio al sistema del digitale terrestre”* e, pertanto, *“attesa la presenza di un comportamento illegittimo quanto occasionale”* ha chiesto che *“nel procedimento in atto venga tenuto in considerazione la causalità”* di tale comportamento;

CONSIDERATO che, quanto eccepito dalla parte, non può essere accolto, in quanto:

- a) la trasmissione di messaggi pubblicitari televisivi da parte delle emittenti televisive in ambito locale non può eccedere il 25 per cento di ogni ora e di ogni giorno di programmazione e un'eventuale eccedenza, comunque non superiore al 2 per cento nel corso di un'ora, deve essere recuperata nell'ora antecedente o successiva;
- b) la circostanza eccepita dalla parte circa la *“riorganizzazione aziendale”* e *“l'aggiornamento dei software necessari al graduale passaggio al sistema del digitale terrestre”* non trova riscontro nel rapporto relativo alle operazioni compiute dalla Guardia di Finanza;
- c) considerata la natura obiettiva dell'illecito commesso, la violazione del disposto contenuto nell'art. 38, comma 5 citato riguarda il comportamento posto in essere dall'emittente televisiva e non l'evento occasionale, per quanto, come riconosciuto dalla parte stessa, illegittimo;
- d) le giustificazioni addotte dalla parte sono prive di ogni concreto riscontro documentale probatorio relativamente *“al graduale passaggio al sistema del digitale terrestre”*;
- e) la società concessionaria, infine, è tenuta a dotarsi, comunque, di un'organizzazione interna tale da garantire l'osservanza degli obblighi posti all'esercizio dell'attività cui la concessione si riferisce;

RITENUTO che, pertanto, si riscontra da parte della società L'Informatore S.r.l., esercente l'emittente televisiva operante in ambito locale, denominata Telenostra il superamento dei limiti posti alla trasmissione di messaggi pubblicitari dall'art. 38, comma 5, del d.lgs. 177/05, oltre ogni ragionevole tolleranza, in data 20 e 21 gennaio 2009,;

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1033,00 (milletrantatre/00) a euro 25.823,00 (venticinquemilaottocentoventitre/00), ai sensi dell'art. 51, comma 2, lett. b) e 5 del decreto legislativo 31 luglio 2005 n. 177;

RITENUTO di dover determinare la sanzione per i fatti contestati nella misura del doppio del minimo edittale pari ad euro 2066,00 (duemilasessantasei/00), al netto di ogni altro onere accessorio, eventualmente dovuto, in relazione ai criteri di cui all'articolo 11 della legge 689/81, in quanto:

- con riferimento *alla gravità della violazione*:

la gravità del comportamento posto in essere dalla società sopra menzionata deve ritenersi media, tenuto conto delle circostanze della violazione consistente nella trasmissione di messaggi pubblicitari televisivi in ambito locale per una durata complessiva superiore al limite orario percentuale non conforme alle vigenti disposizioni;

- con riferimento *all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione*:

la società non ha posto in essere un adeguato comportamento in tal senso;

- con riferimento *alla personalità dell'agente*:

la società, per natura e funzioni svolte, si presume supportata da strutture interne adeguate allo svolgimento delle proprie attività nel pieno rispetto del quadro normativo e regolamentare vigente;

- con riferimento *alle condizioni economiche dell'agente*:

le stesse si presumono tali da consentire l'applicazione della sanzione pecuniaria come sopra determinata;

RITENUTO, per le ragioni precisate, di dover determinare la sanzione pecuniaria per le rilevate violazioni nella misura di euro 4.132,00 (quattromilacentotrentadue/00) pari al doppio del minimo edittale corrispondente ad euro 2066,00 (duemilasessantasei/00) moltiplicata per i giorni oggetto di monitoraggio (n. 2) secondo il principio del cumulo materiale delle sanzioni;

VISTO l'art. 38, comma 5, d.lgs. 177/05;

VISTO l'art. 51, del d.lgs. 31 luglio 2005, n. 177;

VISTA la proposta formulata dalla Direzione contenuti audiovisivi e multimediali;

UDITA la relazione dei Commissari Sebastiano Sortino e Gianluigi Magri, relatori, ai sensi dell'art. 29 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell' Autorità;

ORDINA

alla società L'Informatore S.r.l., esercente l'emittente televisiva operante in ambito locale, denominata Telenostra, con sede in Caserta, alla via Vivaldi, 47 di pagare la sanzione amministrativa di euro 4.132,00 (quattromilacentotrentadue/00), al netto di ogni altro onere accessorio, eventualmente dovuto, al netto di ogni altro onere accessorio, eventualmente dovuto

INGIUNGE

alla citata società di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380, capo X, bilancio di previsione dello Stato o mediante bonifico bancario utilizzando il codice IBAN n. IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00, evidenziando nella causale "*Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 2/10/CSP*", entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'articolo 27 della citata legge n. 689/81.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo.

Ai sensi dell'articolo 23 bis, comma 2, della legge 6 dicembre 1971 n. 1034 e successive modificazioni ed integrazioni, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di sessanta giorni dalla notifica del medesimo.

La competenza di primo grado è attribuita in via esclusiva ed inderogabile al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio.

Napoli, 27 gennaio 2010

IL PRESIDENTE
Corrado Calabrò

IL COMMISSARIO RELATORE

IL COMMISSARIO RELATORE

Sebastiano Sortino

Gianluigi Magri

Per attestazione di conformità a quanto deliberato

IL SEGRETARIO GENERALE

Roberto Viola